

Verbale di Accordo

Addì 11 Maggio 2020 in Roma

tra

Telecontact Center S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni,

unitamente alle RSU

premesso che

- le Parti intendono salvaguardare la capacità competitiva dell'Azienda migliorandone l'efficienza operativa e la produttività del lavoro, individuando al contempo soluzioni orientate a realizzare la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale;
- le Parti si impegnano a definire nuove modalità operative che garantiscano la programmazione e la fruizione delle spettanze di ferie e la fruizione totale dei permessi annui retribuiti entro l'anno di maturazione degli stessi.

si conviene quanto segue

1. Ferie

1.1. Per tutto il personale di Telecontact Center S.p.A. la spettanza annua di ferie è pari a quella prevista dall'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi telecomunicazione del 1 febbraio 2013, di seguito CCNL.

1.2. Le ferie devono essere fruito entro l'anno di maturazione, previa programmazione e compatibilmente con le esigenze di servizio. Tale programmazione è esigibile dall'Azienda nelle modalità e nei tempi di seguito specificati.

1.3. Per tutto il personale Telecontact Center S.p.A. almeno tre settimane di ferie dovranno essere pianificate e comunicate tramite *e-mail* aziendale, dal dipendente al diretto responsabile, entro e non oltre il 10 maggio e fruito nel periodo gennaio - settembre di ciascun anno, previo inserimento del relativo giustificativo nei sistemi informativi dedicati (ad es. ESS). Eventuali esigenze di fruizione precedenti alla presentazione della pianificazione saranno valutate secondo le consuete modalità autorizzative.

1.4. Peculiari, programmate, motivate esigenze tese ad una eventuale diversa collocazione temporale rispetto a quanto previsto al punto precedente, relative comunque ad un periodo non inferiore due settimane continuative, potranno essere eccezionalmente oggetto di valutazione da parte dell'Azienda. In tal caso la richiesta dovrà essere tempestivamente inserita nei sistemi aziendali e a seguito di approvazione da parte del diretto responsabile non sarà più modificabile.

1.5. Ove, per esigenze di servizio, la pianificazione delle ferie comunicata dal dipendente al proprio responsabile non possa essere approvata in tutto o in parte, il responsabile diretto ne darà formale riscontro, tramite *e-mail* aziendale, al dipendente interessato entro dieci giorni di calendario dalla ricezione della stessa con l'indicazione dei periodi alternativi nei quali, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto degli eventuali desideri del lavoratore, il dipendente potrà collocare la nuova pianificazione delle ferie.

1.6. Le restanti giornate di ferie, comprensive di quelle eventualmente non fruito in quanto non autorizzate dall'Azienda per ragioni di servizio, saranno programmate dal dipendente entro e non oltre il 30 settembre e fruito nel periodo compreso tra ottobre e dicembre.

1.7. Nell'ipotesi in cui il dipendente non provveda alla programmazione delle ferie, ovvero laddove la programmazione delle stesse sia stata comunicata senza dar corso alla successiva fruizione nei termini sopra indicati, l'Azienda comunicherà allo stesso la collocazione delle giornate di ferie non fruito con i relativi termini di adempimento.

1.8. Fermo restando l'obbligo di fruizione entro l'anno di maturazione, il dipendente potrà, a fronte di necessità personali sopravvenute e compatibilmente con le esigenze aziendali, richiedere la modifica delle pianificazioni già approvate.

1.9. In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità, le giornate di ferie eccezionalmente non fruito nell'anno di maturazione dovranno essere prontamente godute al rientro in servizio del dipendente.

2. Permessi annui retribuiti

2.1. Al personale full-time sono riconosciute 104 ore di permessi annui retribuiti - in ragione d'anno e dell'effettivo servizio - di cui 32 ore di permesso annuo retribuito in sostituzione delle festività religiose soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54 (cd. permessi ex festività) e 72 ore di Riduzione Orario di Lavoro (cd. ROL).

2.2. Tali permessi devono intendersi riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.

2.3. I permessi devono essere richiesti dal dipendente con congruo anticipo e autorizzati dall'Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo minimo di fruizione dei permessi annui retribuiti è pari a 15 minuti continuativi; permessi di durata superiore saranno pari alla durata effettiva dell'assenza.

2.4. L'effettiva fruizione della spettanza deve essere assicurata entro l'anno maturazione, contemperando l'esigenza aziendale di programmazione delle attività con le esigenze personali dei lavoratori.

3. Conto ore individuale

3.1. Eventuali permessi annui retribuiti che risultassero eccezionalmente non fruiti al 31 dicembre dell'anno di maturazione confluiranno nel conto ore individuale. Tale residuo non sarà più nella disponibilità del dipendente né potrà essere monetizzato e l'Azienda ne disporrà la relativa fruizione inderogabilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione.

3.2. In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità, le ore di permesso eccezionalmente non fruito nell'anno di maturazione dovranno essere prontamente godute al rientro in servizio del dipendente.

4. Permessi a recupero

4.1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con livello inquadramentale fino al 5° (ivi compreso il livello retributivo 5°S) - ovvero il restante personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione - che al mese di novembre abbiano esaurito tutte le spettanze previste dal presente Accordo (capitoli 1, 2) possono fruire di 8 ore di permessi a recupero, compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere entro gennaio dell'anno successivo.

4.2. Tali permessi possono essere accordati, fruiti nonché recuperati compatibilmente con le esigenze di servizio; le richieste devono pervenire anticipatamente e secondo modalità indicate dall'Azienda.

4.3. I permessi possono essere fruiti per un minimo di 30 minuti e per un massimo di ore e frazioni corrispondenti all'intera giornata lavorativa. I permessi devono essere fruiti in unica soluzione senza frazionamenti nell'ambito della stessa giornata.

4.4. Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Il personale operante in archi di turnazione può recuperare sia anticipando l'ora di inizio del turno sia posticipandone il termine, fermo restando l'orario di presidio della struttura di appartenenza. Le ore eventualmente non compensate non saranno retribuite e l'Azienda si riserva di non accordare al lavoratore ulteriori permessi a recupero per periodi successivi.

5. Permessi solidali

5.1. E' data la possibilità ai dipendenti di Telecontact Center S.p.A. di cedere a titolo gratuito e definitivo a un altro dipendente di Telecontact Center S.p.A. da un minimo di 30 minuti fino ad un massimo di 16 ore di permessi sostitutivi delle festività religiose soppresse ex art. 28 del CCNL TLC 1 1 febbraio 2013 (cd. permessi ex festività).

La cessione di tale istituto potrà essere effettuata annualmente qualora lo stesso sia già maturato/spettante alla data di cessione.

La cessione da parte dei colleghi avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti ed indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge e da contratto nei confronti del dipendente cedente.

5.2. Potranno beneficiare dell'istituto, coloro che in presenza di comprovati gravi motivi familiari e personali, abbiano già esaurito l'intera spettanza dei permessi contrattualmente previsti nonché delle ferie e di ogni altra tipologia di permesso legalmente e contrattualmente disponibile, ad eccezione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 nonché dei permessi a recupero.

Altri casi di necessità potranno essere individuati in gravi situazioni e saranno valutati singolarmente dalla gestione HR di competenza.

5.3. La cessione di tale istituto può essere effettuata annualmente (da gennaio a dicembre) e solo con riguardo alle spettanze disponibili alla data della cessione.

La fruizione dei "Permessi Solidali" dovrà avvenire previa programmazione e comunicazione al proprio responsabile gerarchico da parte del beneficiario; il responsabile autorizzerà la fruizione dei permessi compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative del settore di appartenenza. I "Permessi Solidali" potranno essere fruiti a giornata intera, a multipli di 30 minuti.

6. Verifica

Entro il mese di marzo 2021 le Parti si incontreranno per valutare l'efficacia delle disposizioni previste nel presente Accordo. Qualora le stesse non avessero consentito di raggiungere l'obiettivo condiviso di fruizione totale delle spettanze di ferie e permessi individuali nell'anno di maturazione, le Parti si danno atto sin d'ora che provvederanno tempestivamente ad introdurre, già a partire dall'anno 2021, meccanismi maggiormente efficaci in coerenza con le premesse del presente Accordo.

7. Disposizioni finali

Con la presente Intesa si intendono superate le previsioni in materia di Ferie e Permessi annui retribuiti disciplinate dai punti 2.6 e 2.7 del Regolamento aziendale vigente alla data del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Telecontact Center S.p.A.

per SLC-CGIL

per FISTel-CISL

per UILCOM-UIL

per UGL Telecomunicazioni

RSU

Accordo TCC Ferie e Permessi - 11 maggio 2020

SEGRETERIE NAZIONALI	FAVOREVOLE	CONTRARIO
SLC-CGIL	SI	
FISTel-CISL	SI	
UILCom-UIL	SI	
UGL Telecomunicazioni	SI	

Ora di inizio	Ora di completamento	Carica sindacale	Nome	Vuoi sottoscrivere l'accordo in tema di ferie e permessi del quale è stata data lettura a conclusione della fase di negoziazione fra l'azienda e organizzazioni sindacali e rsu?
5/11/20 17:13:37	5/11/20 17:13:42	RSU	Salvatore Scardino	SI
5/11/20 17:13:33	5/11/20 17:13:43	RSU	Sharol Ciavatta	SI
5/11/20 17:13:13	5/11/20 17:13:47	RSU	Marco Borriero	SI
5/11/20 17:13:45	5/11/20 17:13:59	RSU	Vincenzo Schiavo	SI
5/11/20 17:13:57	5/11/20 17:14:05	RSU	Luca Trapasso	SI
5/11/20 17:14:01	5/11/20 17:14:24	RSU	Tiziana Esposito	SI
5/11/20 17:13:58	5/11/20 17:14:33	RSU	Michela Bosonin	SI
5/11/20 17:14:19	5/11/20 17:14:42	RSU	Mariano Astorino	SI
5/11/20 17:14:23	5/11/20 17:14:43	RSU	Daniele Postorino	SI
5/11/20 17:14:54	5/11/20 17:15:03	RSU	Roberta Muraca	SI
5/11/20 17:15:04	5/11/20 17:15:12	RSU	Maria Visone	SI
5/11/20 17:14:07	5/11/20 17:15:26	RSU	Tiziano Mariani	NO
5/11/20 17:14:30	5/11/20 17:15:27	RSU	Cesidio D'Amore	NO
5/11/20 17:15:05	5/11/20 17:15:28	RSU	Francesco Buttazzo	NO
5/11/20 17:14:43	5/11/20 17:15:36	RSU	Vincenzo Di Maria	SI
5/11/20 17:15:11	5/11/20 17:21:02	RSU	Mauro Affanni	SI
5/11/20 17:13:22	5/11/20 17:39:21	RSU	Nadia Barchi	SI
5/11/20 18:05:13	5/11/20 18:08:58	RSU	Giovanni Ristaldi	SI
5/11/20 18:08:38	5/11/20 18:09:05	RSU	Pierpaolo Pisano	SI
5/11/20 18:09:17	5/11/20 18:09:31	RSU	Salvatore Tulumello	SI
5/11/20 18:09:37	5/11/20 18:09:44	RSU	Anna Carlino	SI
5/11/20 18:09:33	5/11/20 18:10:08	RSU	Mauro Ciancio	SI
5/11/20 17:13:36	5/11/20 18:12:45	RSU	Paolo Ganio	SI
5/11/20 18:13:08	5/11/20 18:13:12	RSU	Filomena Sarluca	SI
5/11/20 17:41:12	5/11/20 18:14:33	RSU	Graziella Corgiat Mecio	SI
sottoscrizione verbale		RSU	Raineri Giuseppe	SI